



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02778 DEL SEN. STEFANI (res. n. 391 del 12 febbraio 2026)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il Senatore interrogante richiama l'attenzione del Governo su un tema di primaria rilevanza civile, giuridica e istituzionale, prendendo le mosse dalla proposta di legge di iniziativa popolare denominata "*Noemi Durini*", volta a escludere la concessione del beneficio penitenziario dei permessi premio nei confronti dei condannati per il delitto di femminicidio. In tale quadro, vengono formulati specifici quesiti in ordine all'eventuale opportunità di ulteriori interventi normativi diretti a comprimere l'accesso ai benefici penitenziari per le fattispecie di reato connotate da particolare efferatezza, con espresso riferimento a quelle previste dall'articolo 577-bis del codice penale.

In via preliminare, si rappresenta che il detenuto cui si fa riferimento nell'interrogazione, inizialmente ristretto presso la II Casa reclusione di Milano *Bollate* poi trasferito presso la Casa reclusione di Milano *Opera*, sulla base delle informazioni acquisite dall'articolazione ministeriale competente, opportunamente interpellata, non ha mai fruito del beneficio di permessi premio.

Dalla relazione comportamentale redatta dall'istituto di Milano *Bollate*, datata 28 maggio 2025, emerge che il detenuto, nel periodo di permanenza presso tale

struttura, ha svolto attività lavorativa dapprima presso la cucina di reparto e successivamente presso la *Bee4 Cooperativa Sociale*, operante all'interno dell'istituto penitenziario senza, tuttavia, beneficiare di misure alternative o esterne alla detenzione.

Analogamente, presso la Casa di reclusione di Milano *Opera*, ove allo stato risulta ristretto, il detenuto non ha mai fruito di permessi premio ma ha fruito, in data 3 gennaio 2026, di un permesso di necessità ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, concesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, al fine di recarsi presso il cimitero per rendere visita alla tomba della madre.

Per completezza informativa, si segnala altresì che nei confronti del detenuto è stata avviata l'osservazione scientifica della personalità, svolta in collaborazione con il SERD e con l'esperto psicologo ai sensi dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario.

Ciò premesso, si ribadisce con assoluta fermezza che il contrasto a ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza nei confronti delle donne costituisce una priorità strutturale dell'azione di Governo.

La violenza contro le donne rappresenta una ferita profonda inferta alla dignità della persona, mina le fondamenta della convivenza democratica e si pone in insanabile contrasto con i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principali strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.

In tale prospettiva, il Governo ha agito e continua ad agire con determinazione, promuovendo un insieme coordinato di iniziative di carattere trasversale e multilivello, finalizzate non solo al rafforzamento del sistema sanzionatorio, ma anche alla promozione dei valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco, del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione, nonché alla diffusione di una autentica *cultura del rispetto* in tutti gli ambiti della vita sociale.

In tale contesto, si colloca la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*", con la quale si è

inteso fornire una risposta più ampia, organica e sistematica alle pressanti esigenze di tutela connesse a un fenomeno di drammatica attualità quale la violenza di genere.

L'intervento ha introdotto una nuova e autonoma fattispecie penale di femminicidio, la cui tipizzazione consente un più efficace presidio preventivo e repressivo del fenomeno, e ha contestualmente inasprito il regime di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per tale delitto e per altre fattispecie espressive di violenza di genere, mediante l'estensione dell'ambito applicativo del comma 1-quater dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

In particolare, la concessione dei benefici penitenziari è stata subordinata a una rigorosa valutazione giudiziale positiva fondata sui risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, da svolgersi per un periodo non inferiore a un anno e con modalità collegiali, assicurando il coinvolgimento di professionalità qualificate in ambito psicologico, sociale, pedagogico, psichiatrico e criminologico, nonché, ove necessario, di mediatori culturali e interpreti.

Tale osservazione costituisce condizione imprescindibile di ammissibilità delle istanze di accesso ai benefici, non suscettibile di equipollenti, in quanto rappresenta l'unico strumento idoneo a consentire una valutazione effettiva del percorso di responsabilizzazione del condannato e il superamento della presunzione di pericolosità stabilita per determinate categorie di reati.

Con specifico riferimento ai condannati per il delitto di femminicidio, sono stati inoltre previsti ulteriori e stringenti garanzie procedimentali in un'ottica di tutela rafforzata delle vittime e dei loro familiari.

Il nuovo assetto normativo ha infine inciso sull'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, prevedendo una riduzione della durata dei permessi premio concedibili ai condannati minorenni per il delitto di femminicidio, stabilendo limiti temporali più restrittivi rispetto al regime ordinario, in coerenza con la particolare gravità del titolo di reato.

Il Governo intende proseguire con coerenza e determinazione lungo questo percorso, nel costante rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza

costituzionale, che richiedono una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari, affinché l'esigenza di sicurezza collettiva, la tutela delle vittime e la funzione rieducativa della pena trovino un equilibrio conforme ai valori fondamentali dell'ordinamento.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)